

Attualità

Guida al modello Iva (7)

19 Febbraio 2004

La compilazione dei quadri VF e VG

Il quadro VF

Thumbnail
Image not found or type unknown

Il quadro VF - acquisti effettuati nel territorio dello Stato, acquisti intracomunitari e importazioni - deve essere compilato indicando tutti gli acquisti (interni, intracomunitari, importazioni) che nel corso dell'anno d'imposta sono stati annotati nel registro di cui all'articolo 25 del Dpr n. 633/1972 o nei particolari registri previsti dalle disposizioni che disciplinano i regimi speciali Iva.

Il quadro in esame, la cui formulazione è rimasta immutata rispetto allo scorso anno, è costituito da 21 righe dove è prevista l'esposizione analitica delle diverse tipologie di acquisti effettuati dal contribuente nell'esercizio della sua attività.

Nei righe da VF1 a VF9, in corrispondenza dell'aliquota o delle percentuali di compensazione applicate, è richiesta l'esposizione degli acquisti imponibili per i quali deve essere indicato, nella colonna 1, l'ammontare dell'imponibile e, nella colonna 2, la relativa imposta. È importante evidenziare, che tra gli acquisti imponibili devono essere considerati anche gli acquisti di rottami e altri materiali di recupero di cui all'articolo 74 del Dpr n. 633/1972, effettuati a decorrere dal 2 ottobre 2003. Da tale data, infatti, è entrato in vigore il decreto legge n. 269/2003, che ha introdotto la nuova disciplina Iva per il commercio dei predetti beni, prevedendo l'assoggettamento a imposta in luogo del regime di non imponibilità in precedenza previsto.

Il rigo VF10, è riservato all'indicazione del totale degli imponibili e dell'imposta, relativi agli acquisti evidenziati nei righe precedenti.

Il rigo VF11, deve essere compilato dagli esportatori abituali che hanno acquistato e importato beni e servizi senza pagamento dell'imposta, nei limiti del *plafond* disponibile. Si evidenzia che l'importo indicato nel presente rigo può non coincidere con il totale del *plafond* utilizzato che emerge dal rigo

VC13, attesi i diversi criteri adottati per la compilazione dei due rigi (effettuazione per il rigo VC13 e registrazione per il rigo VF11).

Gli acquisti e le importazioni oggettivamente non imponibili (acquisti di beni destinati a essere introdotti in un deposito Iva di cui all'articolo 50-*bis*, comma 4, lettere a), b) e d), del decreto legge n. 331/1993, gli acquisti e le prestazioni di servizi aventi a oggetto beni custoditi nel deposito Iva, lettere e) e h) dello stesso articolo 50-*bis*, eccetera), gli acquisti relativi a operazioni rientranti in particolari regimi previsti dalla normativa Iva (regime del margine disciplinato dal decreto legge n. 41/1995, regime riservato alle agenzie di viaggio previsto dall'articolo 74-*ter* del Dpr n. 633/1972) devono essere indicati nel rigo VF12.

Il rigo VF13, invece, è destinato all'esposizione degli acquisti esenti (operazioni di finanziamento, affitto di immobili, acquisti intracomunitari esenti di cui all'articolo 42, comma 1, del decreto legge n. 331/1993, ad esempio acquisiti intracomunitari di oro da investimento) e delle importazioni non soggette di cui all'articolo 68, lettere b), c), d), f) e g), del Dpr n. 633/1972.

La compilazione del rigo VF14 è riservata all'indicazione degli acquisti di rottami e altri materiali di recupero effettuati in vigore del regime di non assoggettamento all'imposta previsto fino all'entrata in vigore del decreto legge n. 269/2003 (1° ottobre 2003). Si tratta degli acquisti interni, degli acquisti intracomunitari qualificati non soggetti dal previgente testo dell'articolo 42, comma 1, del decreto legge n. 331/1993 e delle importazioni anch'esse qualificate non soggette dalla lettera c-*bis*), dell'articolo 68, del Dpr n. 633/1972, soppressa dall'articolo 35 del decreto legge n. 269/2003.

Nel rigo VF15, devono essere indicati gli acquisti e le importazioni effettuati dai terremotati e soggetti assimilati, non soggetti all'imposta in base a specifiche disposizioni normative.

Tutti gli acquisti e le importazioni per i quali non è consentito operare la detrazione dell'imposta, devono essere indicati nel rigo VF16. Si tratta, in primo luogo, degli acquisti individuati dall'articolo 19-*bis*1 del Dpr n. 633/1972, ma, nel rigo in esame, è prevista anche l'indicazione, da parte dei contribuenti che hanno effettuato nell'esercizio della loro attività operazioni esenti occasionali o le operazioni esenti indicate nei numeri da 1) a 9) dell'articolo 10, degli acquisti afferenti tali operazioni, per i quali è prevista l'indetraibilità dell'imposta assolta.

Nel rigo VF17, devono essere indicati gli acquisti effettuati dai soggetti di cui all'articolo 6, ultimo comma, del Dpr n. 633/1972 (Stato, enti pubblici, eccetera) per i quali non si è verificata l'esigibilità

dell'imposta nell'anno oggetto della dichiarazione. Tali operazioni concorrono comunque alla determinazione del volume degli acquisti.

Nel rigo VF18, invece, devono essere indicati, al fine di sottrarle dal volume degli acquisti, le operazioni di acquisto effettuate in anni precedenti ma con Iva esigibile nell'anno d'imposta oggetto della dichiarazione. Le stesse operazioni, al fine di tenerne conto per la determinazione dell'imposta detraibile, devono essere indicate anche tra gli acquisti imponibili, nel rigo corrispondente all'aliquota applicata.

I rigi VF19 e VF21, devono essere compilati riportando, rispettivamente, il totale degli importi indicati nei rigi da VF10, colonna 1, a VF17, che costituisce il volume degli acquisti registrati nell'anno d'imposta, la somma degli importi di cui al rigo VF10, colonna 2, e VF20 (variazioni d'imposta) che rappresenta il totale dell'imposta assolta sugli acquisti.

Il quadro VG

Il quadro VG - determinazione dell'Iva ammessa in detrazione - deve essere compilato da tutti i contribuenti, con la sola esclusione dei contribuenti che applicano il regime previsto dall'articolo 3, commi da 171 a 176, della legge n. 662/1996, tenuti alla compilazione del quadro VB.

Il quadro è costituito da sei sezioni di cui cinque sono riservate ai contribuenti che utilizzano particolari metodi di determinazione dell'imposta, in quanto esercitano la loro attività in settori particolari per i quali la normativa Iva prevede dei regimi speciali, ovvero ai contribuenti che hanno effettuato operazioni esenti.

Sezione 1

La sezione 1 deve essere compilata dalle agenzie di viaggio e turismo alle quali, l'articolo 74-ter del Dpr n. 633/1972, riserva un particolare metodo di determinazione dell'imposta comunemente denominato "base da base". In sostanza, il debito Iva delle agenzie di viaggio è determinato scorpendo l'imposta dal risultato che si ottiene confrontando il totale dei corrispettivi incassati e il totale dei costi sostenuti. Ai contribuenti che applicano il particolare regime in esame, viene chiesto di indicare, nei tre rigi che compongono la sezione, i dati che risultano dalla compilazione del prospetto A, riportato in Appendice.

Sezione 2

La sezione 2 del quadro in commento è riservata ai contribuenti tenuti ad applicare il regime Iva disciplinato dagli articoli da 36 a 40-bis del decreto legge n. 41/1995.

In particolare, i predetti articoli regolano le modalità di applicazione dell'Iva alle cessioni di beni

usati, oggetti d'arte, di antiquariato e da collezione. Il regime cosiddetto del margine, introdotto al fine di disciplinare la tassazione dei predetti beni che hanno già scontato l'imposta all'atto dell'acquisto da parte di un consumatore finale, è caratterizzato dal fatto che la base imponibile (o margine), per le cessioni dei beni rientranti nell'ambito di applicazione, è costituita dalla differenza tra il prezzo di vendita del bene e il prezzo d'acquisto dello stesso, maggiorato degli eventuali costi sostenuti per la riparazione.

A seconda del tipo di bene oggetto dell'operazione e del soggetto che la effettua, sono previsti tre metodi di determinazione del margine:

- il regime ordinario (metodo analitico)
- il regime forfetario (metodo percentuale)
- il regime globale.

Per determinare i dati richiesti nei tre righe che costituiscono la sezione 2, in Appendice sono presenti il prospetto C e il prospetto D, quest'ultimo riservato alle agenzie di vendita all'asta, tenute ad applicare, dal 1° gennaio 2001, il regime del margine disciplinato dall'articolo 40-*bis* del decreto legge n. 41/1995.

Sezione 3

A tutti i contribuenti che nell'esercizio della loro attività hanno effettuato operazioni esenti e, pertanto, hanno compilato il rigo VE33, è richiesta la compilazione della sezione 3 del quadro VG. La sezione si compone di nove righe, la cui compilazione è alternativa, ad eccezione dei righe da VG35 a VG37 che riguardano i contribuenti tenuti a calcolare il pro-rata di detrazione.

La casella del rigo VG30 deve essere barrata dai contribuenti che esercitano un'attività che dà luogo all'effettuazione di operazioni imponibili, ma che nel corso dell'anno d'imposta oggetto della dichiarazione hanno effettuato operazioni esenti occasionali ovvero operazioni esenti di cui ai numeri da 1) a 9) dell'articolo 10, non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie a operazioni imponibili. Come precisato dalla circolare n. 328 del 1997, illustrativa delle modifiche apportate al Dpr n. 633/1972 dal decreto legislativo n. 313/1997, l'effettuazione occasionale di operazioni esenti, da parte di contribuenti che esercitano attività che danno luogo a operazioni assoggettate a imposta, non determina la necessità di applicare il pro-rata di detrazione. Resta ferma, comunque, l'indetraibilità dell'imposta assolta in relazione agli acquisti afferenti le operazioni esenti effettuate, il cui importo deve essere indicato nel rigo VF16.

I righe VG31 e VG32, invece, sono riservati ai contribuenti che esercitano attività che danno luogo all'effettuazione di operazioni esenti e, occasionalmente, effettuano operazioni imponibili. A tali contribuenti, sempre in base alla circolare n. 328 del 1997, è consentito il recupero integrale

dell'imposta assoluta per gli acquisti inerenti le operazioni imponibili effettuate.

La casella del rigo VG33 deve essere barrata dai contribuenti che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti.

La casella del rigo VG34, invece, è destinata ai contribuenti che si sono avvalsi della dispensa dagli adempimenti di fatturazione e di registrazione relativamente alle operazioni esenti, prevista dall'articolo 36-*bis* del Dpr n. 633/1972. L'esercizio della predetta facoltà comporta l'impossibilità di operare la detrazione dell'Iva relativa agli acquisti effettuati.

I righe da VG35 a VG37 sono riservati ai contribuenti che, nell'esercizio della loro attività, effettuano sia operazioni imponibili che operazioni esenti e, pertanto, per determinare l'Iva ammessa in detrazione, sono chiamati a calcolare la percentuale di detrazione da applicare al totale dell'imposta assoluta per gli acquisti e le importazioni effettuati. L'articolo 19-*bis* del Dpr n. 633/1972 detta i criteri per la determinazione della predetta percentuale di detrazione e, da quest'anno, nell'ambito del rigo VG35, sono previsti sei campi per l'esposizione dei dati necessari per il calcolo della stessa.

In particolare i dati richiesti sono:

- nel campo 1, le cessioni esenti di oro da investimento effettuate dai soggetti di cui all'articolo 19, terzo comma, lettera d), del Dpr n. 633/1972 (produttori di oro da investimento o trasformatori di oro in oro da investimento), equiparate alle operazioni imponibili ai fini della detrazione
- nel campo 2, le operazioni esenti individuate nei numeri da 1) a 9) dell'articolo 10, non rientranti nell'oggetto dell'impresa ovvero accessorie alle operazioni imponibili, che non concorrono, a norma dell'articolo 19-*bis*, comma 2, del Dpr n. 633/1972, al calcolo del pro-rata di detrazione
- nel campo 3, le operazioni esenti di cui al numero 27-*quinquies* dell'articolo 10, del Dpr n. 633/1972 (cessioni di beni importati o acquistati senza il diritto alla detrazione totale dell'imposta), delle quali non si deve tenere conto, ai sensi dell'articolo 19-*bis*, comma 2, del Dpr n. 633/1972, nel calcolo del pro-rata di detrazione
- nel campo 4, le cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni esenti
- nei campi 5 e 6, rispettivamente, le operazioni non soggette di cui all'articolo 7 del Dpr n. 633/1972, e le operazioni non soggette di cui all'articolo 74, primo comma, entrambe equiparate alle operazioni imponibili ai fini della detrazione
- nel campo 7, la percentuale di detrazione, ottenuta dal rapporto tra l'ammontare delle operazioni effettuate che danno diritto alla detrazione e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti.

Nel rigo VG36, gli esportatori abituali, che effettuano sia operazioni esenti che operazioni imponibili, devono indicare l'ammontare dell'imposta che non hanno assolto sugli acquisti e le importazioni effettuati con utilizzo del *plafond*.

Il rigo VG37 è riservato ai commercianti di oro da investimento cui è consentito, dall'articolo 19, comma 5-*bis*, la detrazione dell'imposta assolta per gli acquisti e le importazioni di oro da trasformare in oro da investimento.

Nel rigo VG38, i contribuenti che hanno compilato la sezione 3 devono indicare l'importo dell'imposta effettivamente detraibile.

Sezione 4

La sezione 4 raggruppa alcuni particolari regimi previsti ai fini Iva.

Il rigo VG40 deve essere compilato dai contribuenti che svolgono attività di agriturismo e si avvalgono del particolare regime disciplinato dall'articolo 5 della legge n. 413/1991. Per tali soggetti, è previsto che l'Iva ammessa in detrazione corrisponde al 50 per cento dell'imposta dovuta sulle operazioni attive effettuate.

Il rigo VG41, invece, deve essere compilato dalle associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore dell'agricoltura e per le quali, l'articolo 78, comma 8, della legge n. 413/1991, prevede un particolare regime di determinazione dell'imposta. Il rigo deve essere compilato indicando l'Iva ammessa in detrazione che corrisponde a un terzo delle operazioni attive effettuate.

Ai contribuenti che effettuano spettacoli viaggianti nonché a quelli che esercitano le attività spettacolistiche di cui alla tabella C allegata al Dpr n. 633/1972, e hanno conseguito un volume d'affari non superiore a 25.822,84 euro, il comma 5, dell'articolo 74-*quater* riserva un particolare regime di determinazione dell'imposta. I predetti soggetti devono indicare nel rigo VG42, colonna 1, il 50 per cento del volume d'affari conseguito e, nella colonna 2, l'imposta corrispondente.

Sezione 5

La sezione 5, destinata alle imprese agricole, deve essere compilata da tutti i produttori agricoli che applicano le disposizioni previste dall'articolo 34 del Dpr n. 633/1972.

Il rigo VG50 deve essere compilato esclusivamente dalle cosiddette imprese agricole miste, cioè le imprese agricole che hanno effettuato anche operazioni imponibili diverse da quelle per le quali si applica il regime speciale di cui al citato articolo 34. Nel rigo, in particolare, deve essere indicato, nella colonna 1, l'ammontare imponibile delle predette operazioni e, nella colonna 2, la relativa imposta.

Nel rigo VG51, le cooperative agricole e soggetti assimilati devono indicare la percentuale di conferimenti ricevuti da soci agevolabili, calcolata in rapporto al totale degli acquisti effettuati nel corso dell'anno d'imposta. Per la compilazione del presente rigo può essere utilizzato il prospetto B, riportato in Appendice.

I rigi da VG52 a VG58 sono previsti per il calcolo della detrazione spettante ai soggetti che applicano il regime di cui all'articolo 34, in relazione alle cessioni di prodotti agricoli effettuate.

Nei rigi VG59 e VG60 devono essere indicati, relativamente alle operazioni evidenziate nei rigi precedenti, le variazioni d'imposta nonché i totali dell'imponibile e della relativa imposta.

Il rigo VG61 è riservato all'indicazione dell'imposta detraibile per gli acquisti e le importazioni afferenti le cessioni di prodotti diversi da quelli rientranti nel regime previsto dall'articolo 34.

Il rigo VG62, di nuova istituzione, è previsto per l'indicazione della cosiddetta Iva teorica, dato lo scorso anno richiesto nell'ambito del quadro VL (rigo VL6), cioè l'imposta detraibile per gli agricoltori che effettuano cessioni non imponibili di prodotti agricoli.

Il totale dell'Iva ammessa in detrazione per i contribuenti tenuti a compilare la sezione 5 del quadro VG, deve essere indicato nel rigo VG63.

Sezione 6

La compilazione della sezione 6 è richiesta a tutti i contribuenti che presentano la dichiarazione annuale, a prescindere dall'applicazione da parte degli stessi di uno dei regimi speciali previsti dalla normativa Iva, con la sola esclusione, come sopra evidenziato, dei contribuenti che compilano il quadro VB, ai quali non è consentito operare la detrazione dell'imposta assolta per gli acquisti effettuati.

In particolare, nel rigo VG70 è richiesta l'indicazione delle rettifiche della detrazione che il contribuente è tenuto a effettuare in sede di presentazione della dichiarazione annuale. Per la compilazione del presente rigo può essere utilizzato l'apposito prospetto E, presente in Appendice.

Il rigo VG71 deve essere compilato da tutti i contribuenti per indicare l'importo dell'Iva ammessa in detrazione, da riportare nel rigo VL4.

di

Carla Pappalardo